



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Provincia di Bologna



Piazza Andrea Costa, 17 – 40066 Pieve di Cento – Bologna
P.I. 00510801202 – C.F. 00470350372 – Tel. 051/686.26.11 – Fax
97.43.08

Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - **Profili istituzionali**

1. Il Comune di Pieve di Cento, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura, la conservazione e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile ad un corretto e sano equilibrio dell'ambiente.
2. Il Comune di Pieve di Cento condivide integralmente la carta dei diritti degli animali approvata dall'Unesco il 15/10/1998 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente. Pertanto il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Pieve di Cento individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi che lo compongono.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Gli interventi di pianificazione del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - **Normativa di riferimento**

La normativa di riferimento è quella vigente in materia al momento della redazione del presente regolamento

- Artt. 823 e 826 del Codice Civile;
- Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" (G.U. n. 178 del 31/7/2004);
- Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" (G.U. n. 30 agosto 1991)
- Legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione" (C.I.T.E.S)
- Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
- DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Legge Regionale 8/1994 "Tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Legge Regionale 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- Legge Regionale 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", e relative Delibere attuative;
- Ordinanza ministeriale 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani" (GU 213 del 10/9/2004);
- Decreto Legislativo n. 285 del 1992 "Nuovo Codice della Strada"
- Ordinanza Ministeriale del 14/01/2010: "Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19/03/2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»

- Ordinanza Ministeriale 03/03/2009 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. n. 68 del 23 marzo 2009)
- Ordinanza Ministeriale 22 marzo 2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani."
- Legge Regionale 15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"
- Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 "Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005"

Art. 3 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Pieve di Cento valorizza le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Pieve di Cento opera affinché sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Pieve di Cento incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
4. Il Comune di Pieve di Cento promuove l'amicizia fra i bambini, gli anziani e gli animali, anche attraverso la modalità della pet-therapy. L'animale infatti stimola all'attività, incoraggia ad interagire con esso, sa dare affetto, promuove lo sviluppo del senso di responsabilità e del dovere.
3. Il Comune di Pieve di Cento si impegna a tutelare e, ove possibile, a realizzare corridoi ecologici per la fauna selvatica anche in area urbana, in armonia con le indicazioni di Rete Natura 2000.

Art. 4 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile:

1. Esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Promuove la cura e la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché di quelle rientranti nell'elenco delle specie ritenute cacciabili nel rispetto di quanto previsto nella specifica normativa.
3. Vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 5 - Diritti degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa nazionale e internazionale.
4. La Polizia Municipale vigilerà sulla attuazione del presente regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà nonché a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato,

come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da Leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pieve di Cento.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 6.

Art. 8 - Esclusioni

Fatti salvi gli illeciti penali e/o amministrativi previsti dalle Leggi vigenti le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche e domestiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli tenuto conto della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche etologiche, anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Art. 10 - Divieti e obblighi

1. È vietato porre in essere atti lesivi, attivi od omissivi, dell'integrità fisica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali.
2. È vietato apporre agli animali collari che provochino stimolazioni elettriche.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a esposizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo periodico del loro stato di salute.
5. È vietato detenere stabilmente animali in terrazze o balconi privi di idoneo ricovero avente le caratteristiche specificate nel presente regolamento. È vietato isolare gli animali in rimesse, cantine o soffitte, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. È vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a stimolazioni con collari elettrici o elettronici, con le punte, violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietato l'utilizzo di collari elettrici, collari con le punte rivolte all'interno, che infastidiscano o spaventino l'animale.
9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento; sono assolutamente vietati scommesse e combattimenti tra animali di qualsiasi tipo.

10. Sono vietate su tutto il territorio comunale l'esposizione e la vendita di animali colorati artificialmente.
11. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei bauli ciechi delle auto.
12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi ed avere adeguata areazione.
13. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite veicoli di qualunque genere.
14. Chiunque assista o determini l'investimento di un animale è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda ASL.
15. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
16. Chiunque detenga un animale a qualsiasi titolo è tenuto a garantire l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona, alloctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.
3. I metodi di derattizzazione devono essere tali da ridurre al minimo le sofferenze degli animali verso i quali sono indirizzate.
4. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 14 - Tutela degli habitat, attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, valutare la possibilità e l'opportunità di installare idonei rallentatori di traffico.

2. Nel caso in cui sia ritenuto necessario, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento stradale, valutare la possibilità e l'opportunità di predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto il manufatto stradale; e contemporaneamente di posizionare barriere antiattraversamento per impedire agli stessi l'invasione della carreggiata.

3. Nelle zone di cui ai commi 1 e 2 valutare la possibilità e l'opportunità di installare apposita cartellonistica che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti per segnalare l'attraversamento di animali.

4. Le recinzioni che interferiscono con abituali attraversamenti di fauna selvatica omeoterma, dovranno essere realizzate in modo tale da mantenere in essere detti attraversamenti. La realizzazione delle recinzioni è da concordare con gli Enti competenti alla tutela ed alla gestione del territorio.

Le recinzioni chiuse fino a terra sono previste esclusivamente per le aree pertinenziali degli edifici.

5. I pannelli fonoassorbenti collocati ai margini delle vie di comunicazione devono essere realizzati con materiali colorati e non riflettenti e con chiare sagome di rapaci diurni.

6. Gli interventi di ripristino e manutenzione di bacini idrici, invasi e corsi d'acqua non devono avvenire nei mesi da febbraio a maggio al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo e la migrazione degli anfibi.

7. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici in cui siano presenti nidi naturali di rondini, rondoni, balestrucci o chiroterri non dovranno essere realizzati nei periodi di nidificazione.

8. Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie è incoraggiata l'installazione di apposite strutture per il riparo dei chiroterri (pipistrelli) e di nidi artificiali per rondini, rondoni e balestrucci. L'Amministrazione comunale si impegna ad installare tali strutture su alcuni edifici e/o luoghi di sua proprietà entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizione di animali

1. È vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

2. In qualsiasi attività commerciale non di settore, in luoghi e locali pubblici, è vietato utilizzare ed esporre animali vivi, a titolo di richiamo ed attrazione, salvo acquari.

3. È espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.

4. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.

5. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono acquistati e di fornire l'esatta età dei cuccioli.

Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

2. Il divieto di cui al comma 1 che precede non si applica alle strutture circensi che recano al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, a condizione che siano rispettati i requisiti strutturali come da Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07.

3. Fermo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 è fatto comunque obbligo ai circhi attendati nel territorio del Comune di Pieve di Cento con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge 150/1992,
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- tenere a opportuna distanza animali tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e di gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda/predatore;
- garantire che le strutture godano di arricchimenti ambientali e siano collocate in modo da non consentire a terzi il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo;
- esporre gli animali al pubblico esclusivamente negli orari di spettacolo e/o intrattenimento, ossia durante l'esibizione dei medesimi e solo all'interno della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

4. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:

- a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
- b) elenco completo ed aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- c) dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- d) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;
- e) planimetria con data e firma;
- f) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

Titolo IV – CANI

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, i cittadini proprietari o detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'acquisto o dal possesso dell'animale, e alla conseguente identificazione tramite tatuaggio o inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario, e restituzione della relativa documentazione all'Anagrafe Canina entro 30 giorni.

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli l'opportuna e adeguata attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 21.
4. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore.

Art. 20 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena non inferiore a otto metri, misurati con la catena posta a terra; la catena è scorrevole su di un cavo aereo e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

Art. 21 - Dimensioni e caratteristiche dei recinti o box

1. Qualora si intenda detenere un cane all'interno di un recinto, per ogni cane, fino a 10 kg. di peso, la superficie di base del recinto non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8. Per cani di peso superiore la superficie prevista è di 13 mq.

Per ogni cane in più si aggiungeranno 3 mq. per i cani fino a 10 kg, e 5 mq per i cani di peso superiore. Ogni recinto non può contenere più di 4 cani. Sono esclusi gli eventuali cuccioli in fase di allattamento.

2. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo (naturale o artificiale) dalle intemperie e dall'esposizione al sole. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati, oltre al tetto, ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero collocata in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere dotati di sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

3. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'anagrafe canina ogni eventuale cucciolo nato, entro il termine di trenta giorni, con l'indicazione del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ove non sussistano divieti di accesso per ragioni specifiche e/o di carattere eccezionale motivate con apposita ordinanza del sindaco"

2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. È vietato l'accesso ai cani alle aree giochi per bambini, quando le stesse siano a tal fine chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, deve essere prevista l'individuazione di aree destinate a sgambamento, mediante appositi cartelli e recinti, dotate anche delle opportune attrezzature. La loro realizzazione potrà essere sia a cura dell'Amministrazione comunale che di privati cittadini.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

3. Anche nelle aree o percorsi dedicati vige l'obbligo di raccolta degli escrementi.

Art. 24 - Accesso nei pubblici esercizi

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici, locali pubblici e pubblici esercizi.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli uffici pubblici, locali pubblici e pubblici esercizi, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni agli altri frequentatori), avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. I cani possono avere accesso, con guinzaglio e museruola, nelle gallerie dei centri commerciali.

4. È vietato l'accesso ai cani nei negozi di vendita di alimenti e all'interno dei supermercati.

5. I cani possono accedere, se muniti di guinzaglio e museruola, nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

6. È facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi vietare l'accesso ai cani, segnalando tale divieto all'ingresso del locale.

Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani, durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta o sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta agli incaricati della vigilanza di cui all'art.43

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.

Art.26 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali

1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

a) recisione delle corde vocali

b) taglio delle orecchie

c) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Titolo V - GATTI

Art. 27 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

3. I cittadini che si occupano di nutrire ed accudire le colonie di gatti sono comunemente denominati gattari/gattare.

Art. 28 - Divieti

1. È fatto espresso divieto di sottoporre i gatti, sia liberi, sia di proprietà, alla deungulazione ovvero di procedere all'asportazione della prima falange del dito.

Art. 29 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. Il Comune stipula convenzioni con il servizio veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e con veterinari privati per la sterilizzazione dei gatti randagi, maschi e femmine, appartenenti alle colonie censite.

2. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune che dalle associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Una volta sterilizzati, i gatti, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario. (Per quanto riguarda la limitazione delle nascite, si rimanda a quanto definito dall'art. 23 della L. 27/2000.)

Art. 30 - Gestione delle colonie feline da parte dei/delle gattari/gattare

1. Il Comune riconosce valore l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie, segnalando al Comune i gatti da sterilizzare e quelli che necessitano di cure.

2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 31 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pieve di Cento che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Dovrà essere redatto un albo delle colonie e/o oasi feline e per ciascuna di esse dovrà essere individuato un responsabile e messo a disposizione specifico recapito. L'Amministrazione comunale potrà individuare tale responsabile anche attraverso l'attivazione di apposite convenzioni con associazioni di volontari operanti sul territorio.

3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio, sia pubblico che privato o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e di concerto con il Comune di Pieve di Cento e l'associazione che li ha in cura.

Titolo VI - ALTRI MAMMIFERI

Art. 32 - Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicate

Al fine di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche etologiche e di benessere degli animali menzionati in questa sezione trovano applicazione le norme della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 e dei successivi provvedimenti attuativi.

Titolo VII - VOLATILI

Art. 33 - Detenzione di volatili

1. I volatili (escluse le razze regolamentate da apposite leggi sulla caccia ed esotiche), per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere tenute in idonee condizioni igieniche e non essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti, inoltre dovranno essere mantenute le condizioni di alternanza di illuminazione della giornata (giorno/notte), nonché di areazione

Art. 34 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 35 - Divieto di alimentazione dei colombi

1. È vietato alimentare piccioni nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato. Tale divieto vige anche nelle aree private, quando ciò crei inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità.

2. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei colombi.

3. I proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

In deroga ai punti precedenti l'amministrazione comunale può individuare delle aree in cui possono essere alimentati i colombi da parte di persone autorizzate, nell'ottica di promuovere progetti di controllo incruento sulla specie, al fine di:

- a) monitorare lo stato di salute della colonia (disinfettare i ricoveri, disinfestare gli individui parassitati);
- b) distribuzione di mangimi e integratori;
- c) asportazione di uova esercitando un controllo numerico sulla colonia.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 36 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente almeno in coppia.

Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso la capienza non potrà essere inferiore a 30 litri d'acqua.

2. È vietato l'utilizzo e la vendita di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo IX – RETTILI E ANFIBI

Art. 38 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.

2. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento

Art. 39 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e gabbie

1. Acquari, terracquari e gabbie (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.

2. I contenitori devono presentare internamente angoli e bordi arrotondati e superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.

3. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.

4. I contenitori devono presentare un sistema di areazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.

5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, e l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza e la larghezza dei contenitori devono rispondere entrambe ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi, sauri e loricati, 300 % della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 70 % della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); tartarughe, 500 % della lunghezza massima

del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).

Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori a cm 60x40, altezza cm 35 (incremento del 30% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo).

6. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibe devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.

7. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 600,00.

La violazione di quanto stabilito dall'art.18 relativo a spettacoli ed intrattenimenti con utilizzo di animali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 350,00 a €. 500,00.

Il Comune, sempre in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 18, ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi ovvero il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

3. Per le inosservanze agli artt. 23, 24, 25 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.

4. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 25, raccolta deiezioni, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 300,00.

5. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 25 comma 2, si applica la sanzione amministrativa di una somma da 25,00 a 150,00 euro.

6. Ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

7. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art.11 della Legge n.689/1981.

8. L'organo competente a ricevere il rapporto dagli organi di vigilanza e a irrogare la sanzione amministrativa è il Sindaco, al quale gli interessati entro 30 giorni possono far pervenire scritti difensivi o chiedere di essere sentiti personalmente.

Art. 41 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, per le proprie attribuzioni, il personale veterinario della Azienda USL e dei tecnici di Polizia Veterinaria, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile aventi la qualifica di guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi, oltre che tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 42 – Inumazione di animali

1. In attuazione del Regolamento CE 1069-2009 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini), previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali in terreni di privati cittadini.

Art. 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.